

**Misura 3.2 - Misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche
(art. 38 del Reg. (CE) n. 1198/2006)**

Le misure di interesse comune possono essere intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche migliorando nel contempo l'ambiente acquatico e possono riguardare:

- la costruzione o l'installazione di elementi fissi o mobili destinati a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche; o
- il recupero delle acque interne, comprese le zone di riproduzione e le rotte utilizzate dalle specie migratorie, o
- la preservazione e miglioramento dell'ambiente nel quadro di Natura 2000.

Le azioni devono essere realizzate da organismi pubblici o semipubblici, da organizzazioni professionali riconosciute o da altri organismi designati a tal fine dallo Stato membro.

Le barriere artificiali sono ammissibili ai sensi del paragrafo 2, lettera a), ma devono essere utilizzate solo in situazioni in cui la mortalità per pesca è regolata, ad esempio, dalla sospensione delle attività di pesca o da misure tecniche. L'acquisto di una nave da sommergere e utilizzare come barriera artificiale non è ammissibile nell'ambito dell'articolo 38.

Nel caso di peschereccio destinato alla creazione di barriere artificiali conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), gli aiuti pubblici per l'arresto permanente delle attività di pesca devono essere versati ai proprietari del peschereccio, come indicato nel suddetto articolo.

Il finanziamento delle spese relative alla lettera c), riguardano le spese relative alle misure di preservazione necessarie per i siti facenti parte della rete ecologica europea Natura 2000. Il finanziamento può coprire l'elaborazione di piani, strategie e sistemi di gestione, le infrastrutture, compresi l'ammortamento e l'attrezzatura per le riserve, la formazione destinata al personale delle riserve nonché studi pertinenti.

Non beneficia dell'aiuto il ripopolamento diretto (l'immissione di organismi acquatici vivi, ottenuti da incubatoi o pescati altrove), le compensazioni per le rinunce a diritti, le perdite di reddito o le retribuzioni dei dipendenti.

La misura è attivata dagli Organismi intermedi.

Soggetti ammissibili a finanziamento

- Organismi pubblici o semipubblici;
- Organizzazioni professionali riconosciute;
- Altri organismi designati a tale scopo.

Area interessata

Territorio regionale.

Criteri di ammissibilità

Gli interventi devono:

- presentare un interesse comune, ovvero contribuire all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale;
- essere localizzati o avere ricaduta nel territorio di riferimento individuato su base regionale/interregionale, ivi compreso il prospiciente ambito marino;
- prevedere strutture solo nei casi in cui la mortalità per pesca è regolata, da sospensione dell'attività di pesca o da misure tecniche;

Criteri di selezione

- Progetti inerenti i siti di Natura 2000 o Zone di Protezione Speciale (ZPS) o AMP.
- Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l'avvio dell'investimento.
- Maggiore partecipazione finanziaria del soggetto.